GUIDE OPERATIVE / EPR EXPORT

Batterie e accumulatori: EPR nell'export UE

Guida operativa per batterie vendute sole o incorporate in prodotti: registro, rappresentanza, raccolta, contributi e requisiti di prodotto

Il Regolamento (UE) 2023/1542 disciplina sia il ciclo di vita del prodotto sia la responsabilità estesa del produttore. La registrazione e il finanziamento dei rifiuti di batterie vanno valutati Stato per Stato, anche per batterie incorporate. La due diligence di filiera è stata differita al 18 agosto 2027.

Destinatari. Produttori, importatori, distributori e venditori a distanza italiani che esportano batterie, accumulatori o prodotti che li contengono.

Data di verifica normativa: 28 novembre 2026.
Avvertenza. Guida generale gratuita e non esaustiva per tutti gli Stati. Non è un parere pro veritate, non certifica la conformità aziendale e non sostituisce la verifica del caso concreto. La normativa può cambiare e alcuni obblighi dipendono da categoria, ruolo dell'operatore, mercato e soglie applicabili.

Percorso di lettura · Inquadramento / Adempimenti / Dossier / Controlli finali / Fonti e consulenza

1. Prima verifica: il tuo caso rientra nella filiera?

Prima di svolgere formalità, l'impresa dovrebbe poter rispondere documentalmente ai seguenti interrogativi. Le indicazioni valgono come schema di lavoro, non come presunzioni sulla responsabilità.

- ☐ Individuare batterie portatili, industriali, per avviamento/illuminazione/accensione (SLI), per mezzi di trasporto leggeri (LMT) o per veicoli elettrici (EV), inclusi moduli incorporati.
- ☐ Distinguere il fabbricante di celle e batterie, l'operatore che immette per primo sul mercato nazionale e il venditore a distanza verso un utilizzatore finale.
- ☐ Controllare se batterie sostituibili, ricondizionate o destinate a un secondo uso comportino qualificazioni specifiche.
- ☐ Segnalare gli ulteriori obblighi in caso di AEE con batteria integrata, imballaggi o apparecchiature che rientrano in altra filiera EPR.

2. Adempimenti da verificare, in ordine operativo

01. Classificazione

Attribuire la categoria regolamentare a ogni batteria e compilare massa, composizione e identificativi; non raggruppare modelli diversi senza verifica.

02. Qualifica del produttore

Ricostruire chi la rende disponibile per primo nel territorio dello Stato e l'eventuale vendita diretta a distanza: art. 3 e capo VIII del Regolamento 2023/1542.

03. Registro nazionale

Individuare l'autorità competente ai sensi degli artt. 55 e 56, effettuare o far effettuare la registrazione secondo le modalità nazionali e conservare il numero.

04. Rappresentanza EPR

Accertare l'obbligo di rappresentante autorizzato ex art. 56 per le fattispecie transfrontaliere; la proposta UE COM(2025)982 non è diritto vigente al 28/11/2026.

05. Raccolta e gestione del fine vita

Valutare adesione a organismo di responsabilità del produttore, raccolta e trattamento, obblighi finanziari e contrattualizzazione con operatori idonei.

06. Dichiarazioni

Organizzare quantità per categoria, Stato, periodo, immissione e peso; assicurare tracciabilità e coerenza tra registro e sistema EPR.

07. Requisiti di prodotto

Verificare separatamente marcature, informazioni, prestazioni, impronta di carbonio e passaporto digitale secondo la tipologia e la data applicabile: la EPR non esaurisce la compliance batterie.

08. Due diligence

Tenere distinto il regime di responsabilità del produttore dalle politiche di due diligence degli operatori economici, il cui avvio è stato spostato al 18 agosto 2027 dal Reg. 2025/1561.

09. Contratti e piattaforme

Definire raccolta dati di componenti e fornitori, dichiarazioni del produttore, obblighi dei partner e verifiche di vendita a distanza.

3. Situazioni commerciali: non esiste una risposta unica

Profilo / situazione	Verifica operativa
Batteria venduta sola	Obblighi di prodotto e produttore batterie, con registro e finanziamento nello Stato pertinente.
Batteria nel dispositivo AEE	EPR batterie e RAEE possono coesistere; per ciascuna filiera occorrono separata classificazione, dati e possibili registrazioni.
Batteria industriale o EV	Distinte disposizioni su raccolta, trattamento, informazioni, prestazioni e passaporto: controllare calendario e categoria applicabile.

4. Dossier minimo da predisporre in azienda

Raccogliere e versionare questi elementi in un archivio consultabile da legale, amministrazione, logistica, commerciale e compliance. Indicare sempre chi ha validato ogni dato.

- ☐ Distinta dei componenti e delle batterie per ciascuno SKU, con categoria, chimica e peso.
- ☐ Schede tecniche, dichiarazioni dei fabbricanti, origine e rapporti della catena di fornitura.
- ☐ Elenco dei Paesi e delle vendite per canale e soggetto che mette a disposizione le batterie.
- ☐ Registrazioni EPR batterie, identificativi nazionali e nomine del rappresentante.
- ☐ Contratti dei sistemi collettivi e documentazione relativa a raccolta e oneri finanziari.
- ☐ Report periodici e prove delle quantità dichiarate per categoria.
- ☐ Controlli di etichettatura, informazioni di prodotto e scadenze future pertinenti.
- ☐ Atti interni di presidio del Reg. 2025/1561 e valutazione della due diligence futura.

5. Sequenza generale valida per più mercati

1. Censire l'export

Elencare i prodotti e i componenti, i Paesi di destinazione, le vendite dirette o tramite importatori, i marketplace e le quantità previste per anno solare.

2. Individuare il soggetto obbligato

Verificare chi effettua la prima messa a disposizione sul mercato nazionale, le condizioni contrattuali e il destinatario finale. Non dedurre la responsabilità dal solo Incoterm.

3. Separare le filiere

Verificare indipendentemente l'EPR sul prodotto, sugli imballaggi e sulle eventuali batterie o componenti AEE. La regolarità CONAI in Italia non sostituisce gli adempimenti esteri.

4. Accertare registro e identificativi

Individuare l'autorità o il registro competente nello Stato di destinazione, le tempistiche di iscrizione e i numeri da comunicare ai partner o alla piattaforma.

5. Verificare rappresentanza e schema EPR

Esaminare se occorre un rappresentante autorizzato o mandatario e se è prescritta adesione a un organismo collettivo oppure un sistema individuale.

6. Ricostruire volumi e dichiarazioni

Disporre di dati attendibili per materiale o categoria, unità e pesi, oltre alle periodicità, ai tracciati di dichiarazione e ai criteri contributivi nazionali.

7. Verificare informazioni e contratti

Controllare etichette, eventuali simboli obbligatori, condizioni dei marketplace e clausole di garanzia, rivalsa, collaborazione e allocazione dei costi.

8. Conservare e aggiornare le prove

Organizzare registrazioni, deleghe, conferme di adesione, dichiarazioni inviate, ricevute, fatture, dati di prodotto e scadenze; aggiornare in caso di nuove linee o Paesi.

6. Segnali d'allarme da risolvere prima di esportare

- ☐ Una batteria integrata in un prodotto elettronico scompare dalla mappa degli adempimenti.
- ☐ Si assume che il differimento della due diligence abbia sospeso anche l'EPR batterie.
- ☐ Un unico numero di registro viene utilizzato per diversi Stati senza verifica.
- ☐ La proposta COM(2025)982 viene applicata come se fosse già entrata in vigore.

7. Piano di lavoro interno in 30 giorni

Profilo / situazione	Verifica operativa
Giorni 1-5	Catalogare SKU, categorie, materiali, Paesi, canali commerciali e i soggetti nella catena di distribuzione.
Giorni 6-12	Costruire una matrice prodotti x Paesi x filiere x soggetti obbligati, contrassegnando le voci ancora da verificare.
Giorni 13-20	Controllare obblighi di registrazione, rappresentanza, sistemi EPR, marcature e segnalazioni dei marketplace; chiedere chiarimenti scritti se necessari.
Giorni 21-30	Definire il piano con responsabilità interne, scadenze, prova documentale, aggiornamenti contrattuali e monitoraggio delle modifiche normative.

8. Fonti istituzionali consultate

Riferimenti ufficiali verificati al 28 novembre 2026. Leggere sempre il testo vigente e gli aggiornamenti dell'autorità competente prima di effettuare registrazioni o dichiarazioni.

- Regolamento batterie (UE) 2023/1542, testo aggiornato
- Regolamento 2025/1561: due diligence dal 18/8/2027
- Procedura legislativa COM(2025)982 (proposta)
- Direttiva RAEE 2012/19/UE

Quando questa guida non basta

Quando il soggetto obbligato, il ruolo dell'importatore, i volumi da dichiarare, il rappresentante o le clausole contrattuali sono incerti, occorre un'analisi mirata, prima di assumere impegni o fare dichiarazioni inesatte. Lo Studio Liguori & Fimiani può svolgere una verifica giuridica dei prodotti, dei Paesi di destinazione e della documentazione, formulando un piano di adempimento e coordinandosi, se necessario, con professionisti locali.

Per richiedere una consulenza personalizzata: descrivi Paesi, prodotti, canali di vendita e principale quesito nel modulo disponibile nella pagina collegata. Il primo contatto non implica l'assunzione dell'incarico; non allegare documenti riservati o dati personali di terzi senza un canale concordato.

https://studioliguorifimiani.com/epr-esportatori-italiani-estero/vademecum-batterie-export-europa/

legal@studioliguorifimiani.eu · www.studioliguorifimiani.com

Nota metodologica. Questo documento è uno strumento divulgativo gratuito. Non costituisce attestazione di conformità, non sostituisce la lettura delle fonti ufficiali e non contiene una valutazione completa delle misure nazionali di tutti gli Stati. Le proposte legislative non vanno applicate come diritto vigente.